



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Alb 360/2025

ORDINANZA N°33 del 09/07/2025

OGGETTO: Interdizione temporanea della sosta e della circolazione veicolare nei giorni 10, 11 e 12 luglio 2025, in occasione della Visita di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Roberto Repole.

Il Responsabile dell'UTC

CONSIDERATO CHE i giorni 10, 11 e 12 luglio 2025, si terrà la Visita di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Roberto Repole;

DATO ATTO CHE si ritiene opportuno la chiusura delle strade cittadine, anche ai residenti, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e assicurare la puntuale esecuzione dei canonici preparativi;

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dell'evento su citato e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l'incolumità dei pedoni;

VISTO gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 92/285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

CHE il giorno 10 luglio 2025:

- dalle ore 08:00 alle ore 18:00 è vietata la circolazione dei veicoli lungo Via Vittorio Emanuele per le operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti davanti la Chiesa Madre;

CHE il giorno 11 luglio 2025:

- dalle ore 15:00 alle ore 24:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo Via Dell'Artigianato dall'incrocio con via Del Calvario, Viale Aldo Moro, Corso Umberto I, Via Roma, Via Nino Bixio, Via Regina Margherita e Via Vittorio Emanuele;
- dalle ore 15:00 alle ore 24.00 è vietata la circolazione in Piazza Unità d'Italia, Via Europa e Via San Vito.

CHE il giorno 12 luglio 2025:

- dalle ore 08.00 alle ore 14:00 è vietata la sosta e la circolazione veicolare lungo Via Nino Bixio e Via Regina Margherita, è vietata la circolazione veicolare lungo Via Vittorio Emanuele;

CHE dalle ore 15:00 del giorno 11 luglio 2025 alle ore 14:00 del 12 luglio 2025 è vietata la sosta veicolare nel piazzale antistante i garage comunali.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata.

L'interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Rapone, 09.07.2025



Il Responsabile dell'UTC

(Arch. Maurizio Stefano DI TORO)